

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Il ricorrente ha affermato quanto segue:

- nell'ambito di un pignoramento presso terzi, l'intermediario ha illegittimamente apposto un blocco totale sul conto corrente cointestato con la debitrice esecutata, sebbene lo stesso rapporto fosse ad uso esclusivo dello stesso ricorrente, che lo ha da solo alimentato ed utilizzato;
- è inoltre illegittimo il mantenimento del blocco a seguito del raggiungimento di un accordo tra la cointestataria del conto (e debitrice esecutata) e il creditore pignorante;
- il destinatario del pignoramento era solamente la signora MRGG e non il ricorrente,

rimasto estraneo a qualsiasi azione di recupero;

- la banca mantiene arbitrariamente il blocco totale del conto anche a fronte delle evidenze di rinuncia ufficiale alla procedura esecutiva presentata dal legale del creditore e delle certificazioni del Tribunale Savona, tutte inviate tramite pec già il 06.11.2025;
- il comportamento della banca gli ha causato gravi pregiudizi sia di carattere materiale che morale;
- con riferimento ai danni materiali, in particolare, a causa del blocco: (i) non ha potuto pagare le rate di mutuo senza prima depositare la somma del pignoramento, ancora presente in addebito come partita prenotata; (ii) si sono interrotti i servizi che prevedevano il pagamento con addebito diretto sul conto cointestato, con potenziali segnalazioni nei sistemi creditizi bancari e dei fornitori di servizi quali fornitori Luce Gas e Telepass;
- con riferimento ai danni non patrimoniali, oltre al danno di immagine conseguente alla segnalazione negativa a suo carico (pur essendo totalmente estraneo alla vicenda), la situazione ha avuto un forte impatto sulla sua vita quotidiana familiare e lavorativa, procurandogli stress e malessere, accentuati anche dall'operato degli addetti della filiale dipendenti dell'istituto, totalmente impreparati nella gestione del cliente.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

in fatto

- il ricorrente risulta titolare del conto corrente n. *****692, cointestato con la Sig.ra MRGG e acceso presso una propria filiale;
- a seguito della notifica dell'atto di pignoramento in data 04.11.2025 (All.1), ha proceduto ad apporre il vincolo pignoratizio sul conto corrente del cliente;
- con il presente ricorso il ricorrente chiede lo svincolo delle somme e del conto corrente, che in ogni caso prima del pignoramento, presentava un saldo a debito di € 969,47;
- trascorsi 30 giorni, a seguito della mancata iscrizione al ruolo del pignoramento, quest'ultimo è divenuto inefficace e la Banca ha ripristinato, in data 04.12.2025, la piena operatività del conto (che comunque continua a mantenere il medesimo saldo a debito), in conformità a quanto richiesto da parte attrice (All.2), con conseguente cessazione della materia del contendere;

in via preliminare

- il ricorso va comunque dichiarato inammissibile posto che – come da consolidato orientamento dei Collegi - sono sottratte alla competenza dell'ABF le controversie che concernono le modalità di esecuzione di un pignoramento presso terzi;

nel merito

- ai sensi dell'art. 543 c.p.c., il pignoramento presso terzi si attua mediante la notifica dell'atto al debitore e al terzo obbligato. Da tale momento decorre il termine perentorio di trenta giorni entro il quale il creditore deve procedere all'iscrizione a ruolo del pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente, depositando la nota di iscrizione e la documentazione prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

- qualora tale adempimento non venga eseguito nel termine stabilito, il pignoramento diviene inefficace. L'art. 164-ter disp. att. c.p.c. prevede, inoltre, che il creditore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine, debba darne comunicazione al debitore e all'eventuale terzo mediante apposita dichiarazione notificata. La norma chiarisce altresì che, in ogni caso, gli obblighi gravanti sul debitore e sul terzo cessano automaticamente quando la nota di iscrizione a ruolo non risulti depositata nei termini di legge;
- la giurisprudenza arbitrale ha precisato che, in caso di mancata iscrizione a ruolo, la liberazione del debitore e del terzo dagli obblighi di custodia discende dalla loro conoscenza legale dell'intervenuta inefficacia, che si realizza proprio attraverso la dichiarazione prevista dall'art. 164-ter disp. att. c.p.c., la cui notificazione grava sul creditore procedente (Collegio di Roma, decisioni n. 1600/2023 e 15225/2022);
- è stato inoltre chiarito che tale dichiarazione può essere validamente resa solo dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 543, comma 4, c.p.c., poiché presuppone un'inefficacia sopravvenuta del pignoramento; non può, dunque, essere rilasciata durante la pendenza del termine (Collegio di Roma, decisione. n. 15225/2022);
- ad ogni buon conto, non si ravvede alcun danno per indisponibilità delle somme presenti sul conto, atteso che sul conto corrente dal 30 settembre 2025 non vi era liquidità; in tal senso si sono infatti espressi a più riprese diversi Collegi ABF;
- indipendentemente dal vincolo derivante dal pignoramento, infatti, il saldo del conto corrente, alla data del 30.09.2025, risultava comunque a debito per € - 969,47 (All.3); non vi erano comunque le disponibilità necessarie per procedere ai pagamenti indicati dal ricorrente;
- l'insussistenza di una qualsivoglia responsabilità rispetto al comportamento tenuto nella specie dalla banca esclude di per sé ogni valutazione sulla richiesta di risarcimento del danno e, di conseguenza, sulla sua risarcibilità;
- in ogni caso, i danni pretesi dal ricorrente – inclusi quelli morali - non risultano in alcun provati.

Nel replicare alle controdeduzioni la parte ricorrente ha precisato quanto segue:

in fatto

- sebbene la stessa fosse del tutto estranea alla procedura esecutiva, la banca procedeva al blocco totale ed indiscriminato del conto corrente, rendendolo completamente inoperativo e impedendole di effettuare pagamenti (rate di mutuo, utenze, Telepass) e persino di alimentare il conto stesso. Ogni somma versata sarebbe infatti stata accantonata fino alla concorrenza dell'importo pignorato, solo le somme in esubero si sarebbero rese disponibili;
- già in data 06.11.2025, a soli due giorni dalla notifica, le parti (R**** S.p.A. e Sig.ra MRGG) raggiungevano un accordo transattivo. Di conseguenza, il legale del creditore procedente comunicava via PEC a tutti i terzi pignorati, inclusa la resistente, la propria rinuncia all'azione esecutiva e la volontà di non iscrivere a ruolo il pignoramento (doc. allegato al ricorso);
- in data 07.11.2025, il legale della Sig.ra MRGG trasmetteva alla banca sia la rinuncia del creditore, sia un'attestazione della Cancelleria del Tribunale di Savona che certificava l'assenza di procedure esecutive pendenti a carico della debitrice (doc.

allegato al ricorso);

- a fronte di tale inequivocabile documentazione, altri istituti di credito coinvolti provvedevano in pari data (07.11.2025) all'immediato svincolo delle somme mentre controparte, al contrario, inaugurava un'incomprensibile e defatigante resistenza, respingendo le reiterate richieste di svincolo e trincerandosi dietro un'interpretazione formalistica ed esasperata della normativa, pretendendo alternativamente: a) una dichiarazione di inefficacia "dopo" la scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo; b) un certificato dell'UNEP attestante la data di restituzione dell'atto al creditore (adempimento impossibile e non previsto); c) una dichiarazione di "integrale pagamento" del debito (doc. allegato al ricorso);
- solo a seguito dell'invio, in data 02.12.2025, di un'ulteriore dichiarazione del creditore attestante l'integrale saldo (doc. allegato al ricorso), la banca si determinava a rimuovere il blocco in data 04.12.2025, dopo ben 30 giorni di illegittima indisponibilità delle somme per il ricorrente;
- la banca asserisce che non vi erano somme sul conto corrente e pertanto non si comprende perché - innanzi ad una dichiarazione negativa e ad una mancata iscrizione a ruolo - mantenere il conto corrente bloccato ed anzi invitare la stessa parte ricorrente a versare la somma di cui al pignoramento - alla stessa non afferente - per rendere operativo un conto corrente che non andava bloccato dall'inizio;
- la dichiarazione negativa avrebbe fatto desistere il creditore procedente ad iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi notificato il 4.11.2025 e comunque il blocco non doveva essere totale per la semplice ragione che il debito non era del ricorrente;
- tale ingiustificato ritardo le ha cagionato notevoli danni patrimoniali e – date le sue particolari condizioni personali - non patrimoniali, per i quali agisce in questa sede.

in diritto

- è infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata in via preliminare dall'intermediario in quanto il ricorso non ha ad oggetto la legittimità dell'atto di pignoramento – di competenza del Giudice dell'Esecuzione – bensì la condotta dell'Intermediario nella gestione del rapporto di conto corrente a seguito della notifica di tale atto. La controversia verte infatti sulla violazione, da parte della Banca, degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede (artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.) che devono informare l'esecuzione di ogni servizio bancario.
- in particolare, la sua domanda mira a censurare l'illegittimo e protratto mantenimento di un vincolo su somme di sua pertinenza, nonostante l'evidente e documentata sopravvenuta inefficacia dell'azione esecutiva. Tale questione attiene pienamente alla corretta esecuzione delle "operazioni e servizi bancari" e rientra, pertanto, nella piena competenza dell'ABF, come peraltro confermato da numerosi precedenti in cui l'Arbitro ha riconosciuto la propria cognizione su controversie relative alle modalità di apposizione e rimozione dei vincoli da parte delle banche quali terzi pignorati;
- l'Intermediario ha agito con una negligenza che rasenta la mala fede. A fronte di una documentazione chiara e proveniente da tutte le parti del procedimento esecutivo (avvocato del creditore, avvocato del debitore, Cancelleria del Tribunale), che attestava in modo inequivocabile la cessazione della materia del contendere e la rinuncia all'azione, la banca ha infatti opposto un rifiuto immotivato e formalistico. L'art. 164-ter disp. att. c.p.c. che disciplina l'inefficacia per mancata iscrizione a

- ruolo, non esclude affatto che il vincolo possa cessare prima per altre cause, quale la rinuncia del creditore. La rinuncia agli atti esecutivi è un atto che produce effetti immediati e priva di fondamento la prosecuzione del vincolo;
- l'atteggiamento della banca appare ancor più grave se confrontato con quello di altri Istituti che, nelle medesime condizioni e con la stessa documentazione, hanno provveduto allo svincolo in meno di 24 ore. Ciò dimostra che la condotta della resistente non è stata quella del "terzo prudente", ma quella di un soggetto che ha colpevolmente ritardato un atto dovuto, causando un danno ingiusto al proprio cliente;
 - il pignoramento era stato azionato esclusivamente nei confronti della Sig.ra MRGG; è principio consolidato che il pignoramento di un conto cointestato può colpire unicamente la quota di pertinenza del debitore, presunta "iuris tantum" pari al 50% (art. 1298 c.c.). La banca, bloccando l'intero saldo e l'intera operatività del conto, ha leso direttamente il suo diritto di proprietà in qualità di cointestatario non debitrice, impedendole di disporre della propria quota e persino di alimentare il conto;
 - anche a voler seguire la tesi della banca circa un presunto saldo negativo alla data del pignoramento (circostanza contestata), il blocco dell'operatività del conto è un atto abnorme, poiché in caso di saldo negativo non esiste alcun credito da pignorare. (Cass. Civ., Sez. 6, n. 7581 del 08-03-2022). Il blocco totale del conto si è tradotto in una sanzione impropria e illegittima, priva di alcun fondamento normativo, che le ha impedito di ricevere accrediti e di sanare qualsivoglia posizione debitoria;
 - la materia del contendere non è cessata in quanto rimane integra ed attuale la domanda di risarcimento del danno causato dal comportamento illegittimo tenuto dalla banca prima dello svincolo;
 - con riferimento al danno patrimoniale, l'indisponibilità totale delle proprie finanze per 30 giorni le ha impedito di far fronte a pagamenti essenziali, quali rate di mutuo e utenze, con conseguente rischio di segnalazioni negative, applicazione di interessi di mora e ulteriori pregiudizi economici. La tesi del "saldo negativo" è smentita dalla stessa documentazione versata in atti (cfr. PEC Avv. S. del 22.11.2025: "*quando il cointestatario [...] alimenta personalmente il conto corrente e paga i vari addebiti sul conto corrente?*"), che prova come il conto fosse regolarmente alimentato dal ricorrente per far fronte alle spese familiari. Il blocco ha interrotto questo flusso, generando il danno;
 - con riferimento al danno non patrimoniale, il pregiudizio dalla stessa subito va ben oltre il mero disagio. Essere privati della possibilità di accedere ai propri risparmi, di provvedere alle necessità primarie della propria famiglia e di far fronte agli impegni assunti costituisce una grave lesione dei diritti fondamentali della persona. Tale lesione è esponenzialmente più grave se si considera la sua specifica condizione personale;
 - lo stress, l'ansia e il senso di impotenza generati dalla condotta ostruzionistica della banca hanno inciso negativamente sul suo stato di salute psico-fisica, integrando un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto lesivo del diritto costituzionalmente tutelato alla salute (art. 32 Cost.).
 - la quantificazione di tale danno, sia patrimoniale (per gli oneri e le conseguenze dei mancati pagamenti) che non patrimoniale, si chiede venga effettuata da Codesto

Collegio in via equitativa, tenendo conto della durata del blocco (30 giorni), della palese colpa dell'Intermediario e della particolare vulnerabilità del danneggiato.

Ulteriormente replicando l'intermediario resistente ha integralmente richiamato le controdeduzioni e ha precisato che:

- ferma l'eccezione preliminare di incompetenza per materia dell'ABF, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento del 4 novembre 2025, era tenuto – quale terzo pignorato - ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 543 e 546 c.p.c., assumendo la posizione di custode delle somme eventualmente dovute al debitore esecutato, seppur il conto corrente presentasse un saldo a debito pari ad € 969,47;
- le deduzioni del ricorrente presuppongono che l'Intermediario dovesse operare valutazioni sostanziali sulla titolarità delle somme e sulla quota riferibile ai singoli cointestatari. Tali valutazioni esulano completamente dai poteri del terzo pignorato, il quale deve limitarsi ad adempiere agli obblighi di custodia senza svolgere accertamenti di natura giudiziale, riservati esclusivamente al Giudice dell'Esecuzione. In proposito, richiama la giurisprudenza del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, secondo cui – ferma restando l'incompetenza per materia dell'ABF – *“in ipotesi di pignoramento di conto corrente cointestato si produce la piena confusione tra i patrimoni dei contitolari, condizione che, in linea di principio, rende legittima l'apposizione del vincolo di indisponibilità dell'intero saldo, in caso di pignoramento presso terzi”* (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8517/24 e Collegio di Coordinamento, decisione n. 8227/2015);
- in tale veste la banca non dispone di alcun potere discrezionale circa la cessazione anticipata del vincolo sulla base di comunicazioni informali o dichiarazioni provenienti dalle parti private del procedimento esecutivo. La liberazione dagli obblighi di custodia richiede infatti la certezza giuridica dell'inefficacia del pignoramento, acquisibile solo decorso il termine di legge per l'iscrizione a ruolo ovvero mediante gli atti formalmente previsti dall'ordinamento;
- il suo atteggiamento prudenziale costituisce dunque esatto adempimento degli obblighi legali e non può essere qualificato come comportamento negligente o ostruzionistico;
- lo svincolo del rapporto è stato infatti disposto in data 04.12.2025, immediatamente dopo il consolidarsi dell'inefficacia del pignoramento, entro un arco temporale pienamente coerente con la prassi ritenuta legittima dalla giurisprudenza arbitrale;
- inoltre, risulta del tutto infondata l'affermazione secondo cui il conto corrente sarebbe stato integralmente bloccato. L'operatività è sempre rimasta consentita in avere, permettendo l'eventuale afflusso di accrediti e versamenti sul conto corrente. La limitazione ha riguardato esclusivamente le operazioni in dare, e soltanto entro il limite dell'importo oggetto di pignoramento, al fine di evitare la dispersione di somme potenzialmente vincolate;
- si è trattato, pertanto, di una restrizione tecnica e temporanea strettamente funzionale agli obblighi di custodia imposti dalla legge al terzo pignorato e non di una paralisi indiscriminata del rapporto.
- inoltre, il conto corrente presentava già anteriormente al pignoramento un saldo negativo pari ad € 969,47; tale circostanza esclude radicalmente qualsiasi nesso causale tra il vincolo pignoratizio e i mancati pagamenti lamentati dal ricorrente;

- il mancato perfezionamento degli addebiti non può essere imputato alla condotta della Banca, ma deriva esclusivamente dalla preesistente situazione debitoria del rapporto;
- la richiesta risarcitoria è infondata, oltre sprovvista di evidenze a supporto.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente – nel ricorso – ha chiesto all'ABF *“l'immediato sblocco del conto corrente”*, nonché il riconoscimento di una somma *“non inferiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per danni morali esistenziali subiti e subendi”*.

Nelle repliche, alla luce dell'intervenuto sblocco del conto corrente dopo la presentazione del ricorso, la parte ricorrente ha riformulato le proprie conclusioni, chiedendo al Collegio di:

- rigettare le eccezioni preliminari sollevate dall'Intermediario e affermare la propria competenza a decidere nel merito del ricorso;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della banca per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, per aver mantenuto un ingiustificato e totale blocco sul conto corrente cointestato al ricorrente dal 04.11.2025 al 04.12.2025;
- per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa in una somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:

- in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile il ricorso per incompetenza per materia dell'ABF;
- in via principale: (i) di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per l'attuale inesistenza di blocco sul conto corrente in controversia; (ii) di rigettare il ricorso in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, in quanto manifestamente infondato in fatto in diritto.

Nelle controrepliche ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente, nella sua qualità di cointestatario di un conto corrente pignorato, contesta la condotta tenuta dalla banca resistente che, in qualità di terzo pignorato: (a) ha proceduto al blocco totale del conto corrente nonostante il procedimento esecutivo coinvolgesse soltanto la cointestataria del rapporto, quale debitrice eseguita; (b) avrebbe poi mantenuto arbitrariamente il blocco del conto nonostante la conoscenza legale dell'estinzione della procedura.

Chiede quindi all'ABF il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa. Nelle repliche domanda altresì gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Parte resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'ABF, trattandosi di controversia che concerne le modalità di esecuzione di un pignoramento.

Il Collegio rammenta che, in base all'orientamento consolidato dell'ABF, l'Arbitro è incompetente a conoscere e sindacare in ordine alle modalità di esecuzione del

pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato, sussistendo invece la competenza dell'ABF quando si controverta sullo svincolo delle somme, come nel caso di specie, attenendo la questione alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale (bancario).

Il Collegio respinge dunque l'eccezione di parte resistente.

Nel merito, il Collegio rileva che:

- l'intermediario ha riferito che l'atto di pignoramento oggetto di controversia gli è stato notificato – quale terzo pignorato - in data 04/11/2025. Il provvedimento vede come debitore esecutato la sig.ra MRGG, cointestataria - unitamente all'odierno ricorrente - del conto corrente nr. ***692, acceso presso una filiale intermediario resistente;
- in base a quanto riferito dall'intermediario, al momento dell'apposizione del vincolo, sul conto corrente non c'era liquidità. In particolare, la banca ha affermato che dalla data del 30.09.2025 il conto in questione risultava a debito per € 969,47;
- parte ricorrente riferisce che a distanza di soli due giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento alla banca - in data 06.11.2025 – il creditore procedente e la debitrice esecutata raggiungevano un accordo transattivo e, di conseguenza, il legale del creditore comunicava via PEC (prodotta in atti) a tutti i terzi pignorati, inclusa la banca resistente, la propria rinuncia all'azione esecutiva e la volontà di non iscrivere a ruolo il pignoramento;
- sempre parte ricorrente ha riferito che in data 07.11.2025, il legale della debitrice esecutata (e cointestataria del conto) trasmetteva alla banca sia la rinuncia del creditore, sia un'attestazione della Cancelleria del Tribunale di Savona che certificava l'assenza di procedure esecutive pendenti a carico della debitrice;
- dalla documentazione in atti sembrerebbe che la dichiarazione del creditore procedente ex art. 164-ter disp. att. c.p.c. sia stata trasmessa per la prima volta alla banca in data 17.11.2025. L'attestazione negativa del Tribunale di Savona – anch'essa allegata all'email del 17.11.2025 – sembrerebbe invece essere stata trasmessa alla banca (dal creditore procedente) in un momento antecedente, vale a dire con l'email del 13.11.2025 (anch'essa depositata in atti), con la quale parte ricorrente dichiara di allegare l'attestazione del Tribunale già nelle mani della banca;
- la banca – in data 18.11.2025 (ma e-mail di analogo contenuto era già stata inviata dalla banca in data 17.11.2025) – replicava che la documentazione trasmessa non era sufficiente per procedere allo sblocco del conto, indicando che: “ai fini dell'estinzione della procedura in argomento [...] ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 543 CPC modificato dal decreto legislativo 164/2024, è necessario che pervenga, dal legale del creditore, una dichiarazione, tramite pec [...] in cui ... venga confermato l'avvenuto pagamento integrale del debito, unitamente all'attestazione della mancata iscrizione a ruolo. Diversamente, se tale conferma non può esser[e] fornita, restiamo in attesa, sempre dal legale del creditore, di conferma di sopravvenuta inefficacia, per mancata iscrizione a ruolo ai sensi del comma 4 dell'articolo 543 c.p.c. e dell'articolo 164 ter disp. att. c.p.c., non appena saranno decorsi relativi termini di legge”;
- per concorde affermazione delle parti, nonostante i numerosi solleciti e reclami nel frattempo inoltrati dal ricorrente e dalla cointestataria del conto, il conto oggetto di

controversia veniva sbloccato in data 04.12.2025 a fronte della trasmissione di un'ulteriore dichiarazione del creditore attestante l'integrale saldo del debito.

Dalla complessiva documentazione in atti risulta pertanto che:

- il conto corrente cointestato all'odierno ricorrente - oggetto del pignoramento per cui è controversia - è stato sottoposto a vincolo per un mese, dal 04.11.2025 (data di notifica dell'atto di pignoramento alla banca) al 04.12.2025;
- non è nota la data di consegna dell'originale dell'atto di citazione al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario, data da cui decorre il termine di 30 giorni per l'iscrizione a ruolo del procedimento (ex art. 543 c.p.c.);
- prima della scadenza del succitato termine parte ricorrente ha inoltrato alla banca – terza pignorata – un'attestazione negativa del Tribunale (del 07.11.2025) circa la presenza di procedure mobiliari iscritte a nome della cointestataria del conto nonché la dichiarazione – rilasciata ex art. 164-ter disp. att. c.p.c. (sempre prima della predetta scadenza) - del creditore procedente di non intendere iscrivere a ruolo il pignoramento;
- la banca – in base a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente – ha rimosso il vincolo a distanza di due giorni dalla ricezione della dichiarazione del creditore attestante l'integrale saldo del debito.

Ciò posto, alla luce di quanto prevedono l'art. 543 c.p.c. e l'art. 164-ter disp. att. c.p.c. il Collegio ritiene che il comportamento della banca non sia censurabile, avendo provveduto allo sblocco del rapporto entro 30 giorni dalla presumibile data di consegna dell'originale dell'atto di citazione al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario e in un lasso di tempo molto contenuto (due giorni) dalla conferma da parte del creditore dell'estinzione del debito.

Di conseguenza non può che essere respinta anche la richiesta risarcitoria, peraltro non provata nell'*an* e nel *quantum*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE f.f.